



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 19 dicembre 2008

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma*

Prot.25/I/0018456

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – benefici contributivi per contratti di formazione e lavoro, ex art. 8, comma 2, L. n. 407/1990 – individuazione degli ambiti territoriali circoscrizionali per il riconoscimento dei benefici.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla operatività del Decreto del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2003 (pubblicato su G.U. n. 27 del 03/02/2004), che individua le aree geografiche nelle quali trova applicazione il beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 2, della L. n. 407/1990.

In particolare, tenuto conto che il predetto Decreto si riferisce espressamente all'anno solare 2002, si chiede di sapere se, in mancanza di analoghi decreti relativi agli anni 2003 e 2004, sia possibile fare riferimento ai medesimi criteri stabiliti nel provvedimento del 2002, al fine di individuare le aree interessate dalla fruizione del beneficio contributivo in parola, anche per gli anni successivi.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si osserva quanto segue.

L'art. 8, comma 2, della L. n. 407/1990 prevede che per le imprese artigiane e per quelle operanti in aree territoriali a forte disoccupazione, i datori di lavoro che assumano personale con contratto di formazione e lavoro hanno diritto a versare la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. Al fine di individuare le circoscrizioni territoriali nelle quali si applica il suddetto beneficio, sono intervenuti appositi decreti di questo Ministero l'ultimo dei quali, emanato il 14/01/2003, reca la determinazione degli ambiti territoriali per l'anno 2002.

Va evidenziato che i predetti decreti ministeriali, così come l'ultimo citato, sono stati emanati a seguito di un'attività di rilevazione dei dati statistici relativi al numero di iscritti alla prima classe

del collocamento ed al rapporto fra questi e la popolazione in età da lavoro residente nel medesimo ambito territoriale. In particolare il D.M. 14/01/2003 ha evidenziato, quali ambiti territoriali interessati dall'applicazione del beneficio per il 2002, quelli ove il rapporto fra le suddette categorie sia risultato superiore alla media nazionale rilevata nell'anno precedente, pari al 18,4%.

Nessun decreto è invece intervenuto per gli anni 2003 e 2004, pur trattandosi di periodi in cui era ancora consentita la stipula di contratti di formazione e lavoro.

Va evidenziato, in proposito, che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, la tipologia del contratto di formazione a lavoro è stata parzialmente espunta dall'ordinamento giuridico, con l'eccezione dei rapporti di lavoro all'interno della Pubblica Amministrazione, ove esso continua ad operare. Peraltro, con il D.Lgs. n. 251/2004, è stato introdotto un regime transitorio dei CFL nel settore privato, riconoscendosi la possibilità di stipulare tale tipologia contrattuale fino alla data del 31 ottobre 2004, purché i relativi progetti siano stati autorizzati entro il 23 ottobre 2003.

Ciò premesso e venendo al merito del quesito in esame, si evidenzia che con il Decreto citato si realizza una *conditio sine qua non* per il riconoscimento dei sopra descritti benefici contributivi. Tale va infatti considerata l'individuazione delle aree geografiche nelle quali viene consentito di fruire di una notevole agevolazione, recante una deroga rispetto all'ordinario regime contributivo applicabile ai contratti di formazione e lavoro che, pertanto, va riconosciuta solo per i periodi espressamente richiamati nell'apposito D.M.

Resta fermo che l'agevolazione opera per tutta la durata del contratto medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

LA